



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

DECRETO N. 299 DEL 24 LUG. 2019

Autorizzazione all' avv. Alfredo Biagini a resistere in giudizio avanti al TAR per il VENETO nei Ricorsi R.G. n. 372/19 ed R.G. 693/19 proposti dalla società Italia Nostra Onlus, con gli avvocati Paolo e Francesca Mantovan, del foro di Venezia, nei confronti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico settentrionale Porti di Venezia e Chioggia in persona del Presidente pro tempore, ed altri.

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE con Ricorso al TAR per il VENETO n. R.G. n. 372/19, notificato in data 3.4.2019, la società Italia Nostra Onlus, associazione di protezione ambientale, con sede in Roma, instaurava contenzioso nei confronti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale Porti di Venezia e Chioggia, in persona del Presidente *pro tempore* e contro: la Regione del Veneto; il Comune di Venezia; il Comune di Mira ; la Città Metropolitana di Venezia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore; il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti persona dei Ministri *pro tempore* e notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in persona del Ministro pro tempore, per sentir dichiarare l'annullamento del decreto del Direttore *ad interim* della Direzione Pianificazione Territoriale della Regione del Veneto n. 228 del 28.12.2018, nonché di ogni altro atto del procedimento, in particolare della nota del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale prot. n. 403452 del 4.10.2018 e del parere della Commissione per



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

la Salvaguardia di Venezia n. 1/ 10291, espresso nella seduta n. 15-2018 dell'11 dicembre 2018.

CONSIDERATO CHE, in fatto, con il decreto n. 228 impugnato, il Direttore ad interim della Direzione Pianificazione Territoriale della Regione Veneto aveva rilasciato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale - Porti di Venezia e Chioggia l'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione del progetto denominato, nella apposita relazione, *"Interventi per la protezione e conservazione dei fondali del canale Malamocco – Marghera ADP per l'escavo manutentorio dei canali portuali di grande navigazione e refluitamento dei Sedimi dragaggi all'interno della Laguna di Venezia - Stralcio attuativo per intervento urgente e provvisorio"*; l'intervento progettato interessava le aree di bordo di questo canale, nel tratto compreso fra il porto di San Leonardo e la zona industriale di Marghera, in particolare della cassa di colmata B e prevedeva la realizzazione di un palancolato metallico dello sviluppo pari a 1335 m., con altezza di 8,5 m., ed inoltre la creazione di un nuovo sito per il conferimento di materiale di tipo B, proveniente dal dragaggio del canale Malamocco-Marghera, pari a 130.000 m.

ATTESO CHE, secondo la tesi attorea, l'intervento sarebbe stato idoneo a comportare una diminuzione della qualità paesaggistica complessiva del luogo, Italia Nostra Onlus, ritenendo gli atti indicati in epigrafe illegittimi e lesivi dei valori paesaggistici tutelati, proponeva ricorso per i motivi di cui al medesimo atto introduttivo.



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

CONSIDERATO CHE, successivamente, con Ricorso al TAR per il VENETO n. R.G. n. 693/19, notificato in data 20.6.2019, la stessa Italia Nostra Onlus instaurava un secondo contenzioso afferente il medesimo intervento, nei confronti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico settentrionale Porti di Venezia e Chioggia in persona del Presidente *pro tempore* e contro: la Regione del Veneto; il Comune di Mira in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*; il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in persona del Ministro *pro tempore*; notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in persona del Ministro *pro tempore*, per sentir dichiarare l'annullamento 1) del provvedimento del Provveditore interregionale per le opere pubbliche Veneto-Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia n. 2897 del 24.10.2019, con cui si approvava, con prescrizioni, il progetto di ampliamento della cassa di colmata B e si autorizzava l'avvio dei lavori; 2) della dichiarazione del Presidente della Giunta regionale del Veneto prot. n. 423356/790006 del 17.10.2018 di conformità urbanistica dell'opera progettata, del parere espresso in sede di VTR dal Direttore regionale con atto n. 73 del 10.12.2018 e della attestazione di conformità urbanistica del dirigente del settore 3 del Comune di Mira Pos. 81 in data 4.10.2018; 3) del parere della Commissione per la salvaguardia di Venezia n. 1/10291, espresso nella seduta n. 15-2018 de 11/11 dicembre 2018. Ciò sull'asserito – e qui denegato - presupposto che, anche con il citato provvedimento del Provveditore interregionale per le opere pubbliche n. 2897 del 24.01.2019, di autorizzazione di lavori, urgenti, indifferibili e provvisori, "con



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

la prescrizione della sostituzione del palancolato metallico originariamente previsto con una palizzata formata di pali in legno", si sarebbe avuta una diminuzione della qualità ambientale e paesaggistica del sito e che i provvedimenti impugnati sarebbero viziati per i motivi di cui all'atto introduttivo del giudizio.

CONSIDERATO CHE quanto *ex adverso* affermato nei Ricorsi al TAR per il VENETO R.G. n. 372/19 ed R.G. 693/19 appare destituito di ogni fondamento, sia in fatto che in diritto, e che è interesse dell'Ente costituirsi nei giudizi instaurati al fine di chiedere il rigetto dei ricorsi e, dunque, tutelare i propri interessi;

VISTO l'art. 6 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante "*Riordino della legislazione in materia portuale*" come modificata dal D.Lgs. n. 169/2016 istitutivo delle Autorità di Sistema Portuale, che al comma 7 prevede la facoltà di attribuire il patrocinio in giudizio agli avvocati del libero foro;

ATTESO altresì che con sentenza del Consiglio di Stato n. 3238/2014 è stata ritenuta facoltativa e non obbligatoria la rappresentanza in giudizio dell'Ente da parte dell'Avvocatura di Stato;

VISTI i poteri attribuiti al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale ai sensi dell'art. 8 della Legge 28 gennaio 1994, n° 84 e sue successive modificazioni ed integrazioni;



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

CONSIDERATA la peculiarità del contenzioso in oggetto, nonché l'opportunità e la necessità di una difesa specializzata e particolarmente esperta nella materia, qual è quella offerta dall'Avv. Alfredo Biagini di Venezia;

RITENUTA la necessità di procedere alla costituzione in giudizio nei contenziosi in oggetto specificati, affidandone il relativo patrocinio, in ogni fase e grado processuale, all'Avv. Alfredo Biagini del Foro di Venezia, e ciò mediante un unico Decreto di incarico - attesa la connessione oggettiva e soggettiva tra i due ricorsi -;

DECRETA

di costituirsi nei giudizi in oggetto specificati affidando il patrocinio, in ogni fase e grado, all'Avv. Alfredo Biagini del Foro di Venezia.

Il presente decreto viene pubblicato sull'Albo e sito Web dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale.

IL PRESIDENTE
Dott. Pino Musolino